

**UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO**

Provincia di Pavia

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

**SULL'APPROVAZIONE:**

**SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022 AI  
SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Il revisore Unico  
Dott. Aghilar Daniele Luigi

---

# Parere sulla proposte di deliberazione:

*SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022 AI SENSI  
DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000*

**UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO**  
Verbale n.24 del 20 Dicembre 2020

## Il Revisore Unico

Ricevuta in data 11 Dicembre 2020 la proposta di delibera Assembleare ad oggetto:

- "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.";

Ricevute inoltre dal responsabile del servizio finanziario, in pari data:

- le dichiarazioni di insussistenza di ulteriori debiti fuori bilancio;
- la relazione del Responsabile servizio finanziario sulla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

- con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
  - le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
  - i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
  - le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011,

prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio;

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

e) Con il comma 3-bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge 77 del 17 luglio 2020, viene disposto il differimento al 30 settembre del termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, da parte dell'organo consiliare.

e) Con con l'art. 54 del decreto legge n. 104 del 14/08/2020, viene disposto il differimento al 30 novembre del termine per la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, da parte dell'organo consiliare.

f) Che ARCONET in risposta alla FAQ 41 del 15/07/20 scrive: "Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. A seguito del rinvio al 30 settembre 2020 delle verifiche sugli equilibri, la funzione dell'assestamento del bilancio di previsione può essere limitata all'adeguamento del bilancio alle risultanze del rendiconto approvato entro il 30 giugno 2020, quali l'utilizzo dell'avanzo o l'applicazione del disavanzo di amministrazione. In ogni caso, l'adempimento dell'assestamento di bilancio ovviamente non riguarda gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione. A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022"

Rilevato che:

- Con delibera n. 5 dell'Assemblea dell'unione in data 01.07.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022

- Con deliberazione dell'Assemblea n. 6 in data 01.07.2020, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011

- ad oggi non risultano richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partscipati;

- il responsabile del servizio finanziario ha espresso parers favorevole per quanto concerne la regolarità contabile;

ESPRIME

Il proprio parere Favorevole in merito alla proposta di approvazione della delibera ad oggetto:

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2020/2022 AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000

Rileva l'assenza della delibera in merito all' assestamento generale di bilancio, ritenuta dovuta, ancorchè limitata, anche se operante il rinvio come da FAQ Arconet citata

IL REVISIONE UNICO

